

## SCHEMA

### RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE *POST* CARTABIA: CHE SUCCEDDE SE IL GIUDICE OMETTE O RITARDA IL DECRETO EX ART. 171-BIS C.P.C.?

DI LUIGI VIOLA

La riforma del processo civile ha innovato il rito ordinario di cognizione, per il tramite del [d.lvo 149/2022](#) come modificato ([in punto di entrata in vigore](#)) dalla [legge di Bilancio 2023](#).

In particolare, è stato introdotto l'art. 171-bis c.p.c. rubricato Verifiche preliminari.

#### **Art. 171-bis c.p.c. (Verifiche preliminari) [testo successivo alla riforma Cartabia]**

*Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.*

**Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.**

**Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.**

*Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.*

L'articolo *de quo* è dedicato ad alcune rilevanti verifiche preliminari che il giudice è chiamato a compiere (**entro quindici giorni** dalla scadenza del termine ex art. 166 c.p.c.).

Sono indicate al giudice **tre opzioni alternative** tra loro.

### **OPZIONE N. 1**

Il giudice pronuncia decreto relativamente a **questioni di contraddittorio** (comma 1) con eventuale fissazione di una nuova udienza (comma 2); in **caso di omissione o compimento tardivo** di quest'attività, si ritiene che possa essere successivamente svolta dal giudice; ciò in quanto:

- non è previsto che il termine indicato (quindici giorni) sia perentorio o decadenziale, con la conseguenza di poterlo ritenere meramente ordinatorio;
- i termini riferiti al giudice, di solito, sono ordinatori<sup>1</sup>.

### **OPZIONE N. 2**

Il giudice pronuncia decreto per **confermare** (comma 3) la data dell'udienza indicata nell'atto di citazione, con la conseguenza che i termini a ritroso ex art. 171-ter c.p.c. decorreranno da questa; in caso di **omessa conferma** dell'udienza, si ritiene di predicare quanto segue:

- si può valutare il comportamento come omissione di fissazione dell'udienza<sup>2</sup>, così da legittimare un'eventuale istanza della parte<sup>3</sup>;
- oppure si può valutare il comportamento come concludente, nel senso di confermare implicitamente la data dell'udienza indicata nell'atto di citazione.

In caso di **conferma tardiva** della data dell'udienza, ad ogni modo le parti dovranno tenere in considerazione la già nota data indicata nell'atto di citazione, ai fini del calcolo dei termini a ritroso ex art. 171-ter c.p.c. (tanto più che il giudice ha confermato detta data, seppur tardivamente).

### **OPZIONE N. 3**

Il giudice pronuncia decreto per **differire** (comma 3) la data dell'udienza indicata nell'atto di citazione, con la conseguenza che i termini a ritroso ex art. 171-ter c.p.c. decorreranno dalla data della nuova udienza; in caso di **differimento tardivo**, le parti potranno fruire dei termini ex art. 171-ter c.p.c., calcolati a ritroso dalla data di udienza per come differita.

---

<sup>1</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo, al termine per il deposito delle sentenze da parte del giudice: il tardivo deposito non incide sulla validità della sentenza, ma al più sull'eventuale responsabilità disciplinare del magistrato. Sui termini ordinatori, sia consentito il rinvio a VIOLA, [Il dies ad quem nei termini ordinatori processuali](#), in *La Nuova procedura Civile*, 4, 2013.

<sup>2</sup> Si ritiene preferibile questa tesi perchè più in linea con il dato testuale dell'art. 171-ter c.p.c. (IL ≥ IR), che postula la conferma dell'udienza, con la conseguenza che - in assenza di conferma - l'udienza non potrebbe formalmente svolgersi.

<sup>3</sup> Ex artt. 175 comma 3 c.p.c. e 289 c.p.c